

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Catalano,
designato ai sensi dell'articolo 144 del codice della giustizia contabile, ha
pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto, iscritto al n. 45997 del registro di segreteria,
proposto dal Procuratore Regionale, con ricorso depositato in data 3 novembre
2022, nei confronti di RAGGI Fabrizia, nata a Forlì il 20.11.1931, residente a
Bologna in Via Sebastiano Serlio n. 22, codice fiscale RGGFRZ31S60D704T,
quale gestore della struttura ricettiva denominata "RAGGI" e sita in Bologna
alla via Amendola n. 12 nella qualità di agente contabile del Comune di
Bologna, in quanto incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno
dovuta dai clienti della predetta;

Visto il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n.174, successivamente modificato con decreto legislativo 7
ottobre 2019, n.114 (di seguito, anche, "c.g.c.") e, in particolare, gli articoli
139 ss. del suddetto codice;

FATTO

Con il decreto n. 14 depositato l' 11.11.2022, è stato assegnato all'agente
contabile, RAGGI Fabrizia, quale gestore della struttura ricettiva denominata
"RAGGI" e sita in Bologna alla via Amendola n. 12 , il termine perentorio di

150 (centocinquanta) giorni, decorrenti dalla notifica del decreto, per la presentazione, al Comune di Bologna, del conto giudiziale relativo alla riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta dai clienti della struttura ricettiva denominata "RAGGI" per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 e 2020 contestualmente, è stato assegnato al Comune di Bologna il termine di 30 giorni per il deposito dei sopra citati conti giudiziali presso la Segreteria di questa Sezione, termine decorrente dall'avvenuta presentazione degli stessi al Comune da parte dell'agente contabile.

Sul presupposto del mancato deposito dei conti, il presente giudizio per resa di conto era stato definito con decreto con cui il giudice disponeva la compilazione d'ufficio dei conti a cura del Comune di Bologna e comminava la sanzione per omesso deposito a carico dell'agente contabile (decreto nr. 29/2023). Senonché a distanza di 3 mesi il comune di Bologna tramite pec ha notiziato la Sezione che l'agente contabile aveva reso i conti nel termine a lui assegnato e che per errore non erano stati depositati provvedendo successivamente al deposito degli stessi.

È stata, quindi, fissata la camera di consiglio per il giorno 22.2.2024 ove, alla presenza del S.P.G. Sardella Salvatore Antonio la causa è stata decisa.

DIRITTO

§.1 PREMESSA

Va preliminarmente osservato che il presente giudizio per resa del conto era stato definito con decreto del giudice di compilazione d'ufficio dei conti a cura del comune e comminazione della sanzione per omesso deposito a carico dell'agente contabile (decreto nr. 29/2023). Successivamente il comune di Bologna deposita i conti dell'agente contabile precisando che erano stati

presentati dallo stesso nei termini ma che non erano stati depositati in sezione.

Sicché si è provveduto alla revoca del decreto nr. 29/2023 e contestualmente all’emanazione di un’ ordinanza istruttoria in cui si chiedeva al comune di spiegare le ragioni del ritardo. Ricevuta la nota di risposta, nel rispetto del principio del contraddittorio di matrice costituzionale (art. 111 Cost.), è stata fissata la camera di consiglio odierna per rendere edotto colui che aveva iniziato il giudizio per resa del conto ex art. 141 c.g.c., ovvero la Procura (RICORSO per RESA DEL CONTO I01531.2019) di quanto verificatosi successivamente al decreto.

Pertanto, il rispetto dell’art. 111 Cost impone al giudice di provocare il contraddittorio rispetto a circostanze sopravvenute.

§.2 MERITO

Ciò premesso e visto il deposito dei conti da parte dell’Agente all’ente il quale li ha inviati in ritardo alla sezione, si ritiene di dover procedere ad una sentenza di rito, diversamente da quanto opinato dal procuratore nelle sue memorie.

2.1 LA PROSPETTAZIONE DELLA PROCURA

A seguito della fissazione della camera di consiglio per il giorno 22.2.2024 la Procura ha depositato delle memorie con le quali ha chiesto in via principale di revocare il decreto di fissazione della camera di consiglio e in subordine, di dichiarare con decreto il non luogo a provvedere.

Secondo la Procura il decreto di fissazione della camera di consiglio introduce una fase non prevista, in violazione dell’art. 141, commi 4, 6 e 7 c.g.c.

“alterando anche la struttura del giudizio di resa del conto mediante anticipazione del contraddittorio tra le parti, in assenza di controversia tra di loro. Il giudizio, come strutturato dalla legge, infatti, prevede solo il

contraddittorio nella seconda fase, eventuale, che si incardina mediante l'opposizione contabile, fase che esula dalla competenza del giudice monocratico in quanto attribuita al collegio dagli artt. 142 e ss c.g.c., nelle forme ivi disciplinate”.

2.2 IL GIUDIZIO DELLA CORTE.

Sia permesso di dissentire.

È vero, come sostiene la Procura, che il deposito del conto determina automaticamente l'estinzione del giudizio e che in questo caso vi è stato deposito.

Però l'adempimento è stato compiuto successivamente al decreto di compilazione d'ufficio del conto e di irrogazione della sanzione.

Pertanto, la camera di consiglio si è resa opportuna per notificare l'organo istante di questa procedura, del fatto nuovo e sopravvenuto e consentire allo stesso di interloquire.

In ordine al giudizio per resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c.2 c.g.c., il giudice constata una mancanza nell'art. 142 del c.g.c. a differenza delle ipotesi di mancato o ritardato deposito del conto per colpa dell'amministrazione.

In questo caso, secondo il codice è possibile definire il giudizio con un decreto di irrogazione di sanzione, opponibile alla Sezione.

Nulla dice il codice quando il conto sia stato reso.

Ritiene il giudice di aderire al principio secondo cui il giudizio per resa del conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, “....*ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la*

pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa

all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c. ” (si veda Corte dei conti, Sez.

Marche, n.198/2020), e pertanto si deve procedere alla definizione del

giudizio.

Invero anche una lettura sistematica delle norme sui conti rende giustizia al

carattere contenzioso.

L'art. 263 del Codice di procedura civile disciplina il procedimento di

presentazione ed accettazione del conto, che, per opinione unanime di dottrina

e giurisprudenza, può essere iniziato tanto in via principale quanto in via

incidentale.

Discussa è la natura giuridica del giudizio, ma, nonostante l'inserimento nella

sezione della istruzione probatoria, l'orientamento maggioritario propende per

la qualifica come procedimento speciale di cognizione.

Ciò posto, ritiene questo giudice che la *res dubia*, ovvero l'obbligo di

presentare il conto, debba essere fugata con un provvedimento avente natura

giurisdizionale che abbia attitudine a stabilire, con autorità di giudicato, se

l'obbligo di presentare il conto sussisteva e se sia stato adempiuto.

Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, quindi, il provvedimento finale

non può che essere una sentenza, la quale pone fine alla situazione di incertezza

che si è creata.

Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza

dell'interesse che, ai sensi dell'art. 100 del codice di rito, legittimi una azione

di mero accertamento, o di accertamento negativo.

Orbene, la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi

sia una *res dubia* in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà

possibile agire in mero accertamento.

Innanzi tutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).

Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).

2.3 IL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE

Quanto alla formula conclusiva della presente sentenza, ritiene il giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto venir meno del presupposto processuale della resa, il deposito del conto.

Invero, se la cessazione della materia del contendere fa presumere il soddisfacimento dell'interesse sotteso ad una pretesa giudiziaria, l'improcedibilità si impone quante volte per un fatto sopravvenuto non è più

necessaria una pronuncia dalla quale far derivare obblighi per una delle parti.

Tanto è vero che, mentre la sentenza di cessazione della materia del contendere ha attitudine a definire con autorità di giudicato l'assetto di interessi che avrebbe richiesto una pronuncia giudiziale, con l'improcedibilità sopravvenuta il giudice afferma che, posto un dato di fatto, non è necessario un comando che, però, potrà sempre essere emesso se il presupposto di fatto muti nel tempo.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

§.3 SPESE

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese mancando una controparte in senso formale.

PQM.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica:

dichiara improcedibile il giudizio

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 22.2.2024

IL GIUDICE

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 01 marzo 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente